

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sezione Fallimentare

INTEGRAZIONE E MODIFICA

ALL'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

EX ARTT. 6 E SEGUENTI L. N. 3/2012

PROPOSTO DA

COLLI ROBERTO

Nella procedura da sovraindebitamento n. 35/2021, promossa da **COLLI ROBERTO**, c.f. CLL RRT 72M19 G337A, nato a Parma il 19/8/1972, residente a Sant'Ilario d'Enza (RE), via dei Martiri 11/A int. 2, (d'ora in avanti anche il "Ricorrente");

rappresentato e difeso, ai fini del presente procedimento, dal Dott. Lazzaro Rocco Gatti (c.f. GTT LZR 84R28 G337C), iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma al numero 879/A, dal Dott. Guido Moretti (c.f. MRT GDU 84M10 G337C), iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma al numero 872/A, in virtù di procura in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del Dott. Lazzaro Rocco Gatti in Parma, strada Petrarca n. 9 - email: lazzaroroccogatti@studioapz.it PEC: lazzarorocco.gatti@pec.it presso il quale dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti il presente giudizio

premess

- che in data 28 giugno 2021, il ricorrente come sopra indicato ed individuato depositava, presso la segreteria dell'OCC dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, la richiesta di nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della Crisi da sovraindebitamento;

- che l'OCC nominava quale Gestore della Crisi il Dott. Simone Cavazzoni, con studio in Reggio Emilia, via Davoli n.7, PEC: simone@pec.studiomondadori.it;

- che in data 14 marzo 2022 veniva depositato un accordo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 6 e seguenti della L.3/2012, unitamente alla relazione particolareggiata del Gestore della Crisi che attestava, in conclusione, la ragionevole fattibilità dell'accordo di composizione della crisi;

- che con decreto del 15 marzo 2022 il Tribunale di Reggio Emilia dichiarava aperta la procedura e fissava l'udienza del 05 maggio 2022 ore 10.00, disponendo la comunicazione a tutti i creditori, a cura del Gestore della Crisi, della proposta e del presente decreto ed

assegnando ai creditori termine sino a dieci giorni prima dell'udienza prevista dall'art. 10, L.3/2012 per far pervenire dichiarazione di consenso alla proposta, con avvertimento che in mancanza si ritiene che abbiano prestato consenso alla stessa nei termini in cui è stata comunicata;

- che in data 22 aprile 2022 l'Agenzia delle Entrate faceva pervenire al Gestore della Crisi Dott. Simone Cavazzoni il proprio dissenso all'accordo formulato e contestuale richiesta di inammissibilità con espressione di voto negativo.

Che l'Agenzia delle Entrate in particolare:

a) contesta l'ammissibilità della proposta per violazione degli artt. 7 lett. d) e d) quater e art. 9 della Legge 3/2012 in quanto asseritamente *"la proposta di accordo in quanto la si ritiene insufficiente in merito alla individuazione della cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni" nonché sulla "esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte" previste come elementi essenziali della proposta di accordo dall'art. 9 comma 3 bis lett. A e B della legge n. 3 /2012.*

Secondo la scrivente infatti:

1. Non v'è alcuna reale indicazione delle modalità con le quali sarebbe sorto l'indebitamento della impresa familiare del Sig. Colli Roberto e pertanto non è possibile in alcun modo individuare né le reali "cause dell'indebitamento" né tantomeno la "diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni";

2. Non v'è una puntuale disamina dei rapporti tra il sig. Colli Roberto e la società C.T. Transport S.r.l., che si palesa come continuazione dell'attività della ditta del Sig. Colli;

3. È del tutto assente una analisi delle modalità con le quali è sorto l'indebitamento sia in relazione alle prestazioni di garanzia per € 417.000,00 a favore della ditta C.T. Transport S.r.l.; né è presente una puntuale disamina in merito al debito di € 110.000 per un mutuo contratto nel 2007 con banca MPS;

4. Si ritiene inoltre sussistente la violazione dell'art. 7 comma 2 lett d quater in quanto risultano commessi "atti diretti a frodare le ragioni dei creditori" previsti dalla norma come causa espressa di inammissibilità della proposta."

b) esprime il proprio voto negativo alla proposta di accordo affermando che *"tuttavia, a fronte della norma, non si riesce a comprendere dove sia la convenienza, per l'Amministrazione finanziaria, nell'accettare il Piano così come proposto, visto che si tratta di ritrarre, dalla procedura di accordo, un importo pari a zero. [...]"*

Non vi è alcun dubbio sul fatto che il voto dell'Amministrazione finanziaria sia decisivo ai fini dell'omologa, ma è altrettanto vero che il requisito della miglior soddisfazione del credito erariale rispetto all'alternativa liquidatoria non sussiste".

Tutto quanto sopra premesso i sottoscritti Advisor, al fine di rendere edotto il Tribunale, ovvero il Giudice Delegato alla suddetta procedura di sovraindebitamento, della realtà dei fatti sulla base di quanto asseritamente esposto dall'Agenzia delle Entrate, anche al fine di consentire la successiva omologazione della procedura presentata, provvedono ad integrare l'accordo di composizione della crisi come segue e contestualmente richiedere un congruo rinvio dell'udienza prevista dall'art. 10, comma 1, L.3/2012 al fine di rendere edotti tutti i creditori delle modifiche apportate nonché degli ulteriori chiarimenti ritenuti utili:

- relativamente al punto a) delle contestazioni dell'Agenzia delle Entrate si rimanda integralmente alla relazione proposta dal Gestore della Crisi Dott. Simone Cavazzoni, che verrà depositata dallo stesso;
- relativamente al punto b) si precisa che l'art. 12, comma 3-quater), L.3/2012 recita: *"Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria"*;

All'uopo occorre segnalare quanto disposto dal Tribunale di Napoli, con la sentenza del 21 giugno 2021 in merito all'accordo di sovraindebitamento n° 2/2021 riguardo ad un caso analogo, in particolare omologando un accordo che prevedeva la medesima soddisfazione in capo all'Agenzia delle Entrate rispetto a quanto ricavabile nell'alternativa liquidazione del patrimonio. Inoltre, è altrettanto necessario rammentare quanto disposto dal Tribunale di Pistoia, con provvedimento del 08/07/2021, il quale ha omologato un accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento basato fra l'altro sul *cram down* di soli debiti previdenziali.

Tuttavia, al fine di agevolare la decisione in capo al Giudice Delegato alla suddetta Procedura di sovraindebitamento ed anche al fine di anticipare eventuali diversi orientamenti del Tribunale

di Reggio Emilia con riferimento alle suddette fattispecie, in ossequio all'art. 11 della L.3/2012, si propone un'integrazione della proposta originariamente formulata al fine di dare maggiore evidenza numerica della convenienza dell'accordo in capo allo specifico creditore Agenzia delle Entrate.

A pagina 28 dell'accordo di composizione della crisi depositato è riportato l'elenco dei creditori e delle somme ad essi spettanti come da tabella seguente:

CREDITORE	TOTALE PAGATO
APPORTI DA TERZI	35.000,00
Spese gestore della crisi	3.416,00
Fondo rischi preveducibile	500,00
Agenzia Entrate Riscossione - INPS	31.084,00
	35.000,00

che, stante il fatto che le risorse attive per il soddisfacimento dei creditori del ricorrente Roberto Colli provengono esclusivamente dalla c.d. "finanza esterna" e che pertanto possono essere liberamente destinate dal debitore a creditori specifici, viene proposta la seguente integrazione del piano con attribuzione dell'importo di euro 1.000 in favore del creditore Agenzia delle Entrate per tributi erariali, con ripartizione delle somme come da tabella seguente:

CREDITORE	TOTALE PAGATO
APPORTI DA TERZI	35.000,00
Spese gestore della crisi	3.416,00
Fondo rischi preveducibile	500,00
Agenzia Entrate Riscossione per tributi erariali	1.000,00
Agenzia Entrate Riscossione - INPS	30.084,00
	35.000,00

che essendo stato modificato l'accordo di composizione della crisi, questo deve essere nuovamente sottoposto alla valutazione dei creditori.

Tutto ciò premesso, il ricorrente **COLLI ROBERTO**, come in atti rappresentato

CHIEDE

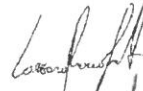
che l'Ecc.mo Tribunale di Reggio Emilia, svolti gli incumbenti e le verifiche previste dall'art. 10 e ss. della Legge n. 3/2012 e successive modifiche, richiamato il provvedimento del 15 marzo 2022, Voglia:

- *fissare una nuova udienza affinché i creditori del Ricorrente sig. Roberto Colli possano esprimersi sull'integrazione al piano depositata.*

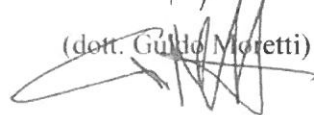
Con osservanza

Parma, 28 aprile 2022

(dott. Lazzaro Rocco Gatti)



(dott. Guido Moretti)



Tribunale di Reggio Emilia

(decreto di fissazione dell'udienza nel procedimento concorsuale di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante accordo – articolo 10 della legge n° 3 del 2012, 737 e seguenti del codice di procedura civile)

Il giudice

nel procedimento concorsuale di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante accordo iscritto al n. 1 del ruolo generale dell'anno 2022 ha emesso il seguente

d e c r e t o

visto il ricorso depositato il 14/03/2022 dal sig. Roberto Colli (cf: CLLRRT72M19G337A), nato a Parma il 19/08/1972 e residente a Sant'Ilario d'Enza (RE), via dei Martiri n. 11/A;

rilevato che con decreto in data 15/03/2022 è stata fissata l'udienza del 05/05/2022 ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 3/2012;

che con istanza depositata in data 28/04/2022 il ricorrente ha proposto una modifica dei termini dell'accordo;

ritenuto pertanto necessario, fermo quanto già statuito in parte motiva nel decreto 15/03/2022, rinviare l'udienza del 05/05/2022 al fine di consentire ai creditori di prendere atto delle modifiche proposte dal debitore ed esprimere quindi il proprio voto sulla nuova proposta di accordo;

p.q.m.

I. rinvia l'udienza del 05/05/2022 al giorno **23/06/2022** ore 10:15 (ufficio 2A.11, 2° piano del Tribunale);

II. dispone la comunicazione, a cura del gestore della crisi, della proposta modificata e del presente decreto almeno trenta giorni prima del termine sub III con le forme previste dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 3 del 2012;

III. assegna ai creditori termine sino a dieci giorni prima dell'udienza sub I per far pervenire dichiarazione di consenso alla proposta, con avvertimento che in mancanza si ritiene che abbiano prestato consenso alla stessa nei termini in cui è stata comunicata;

IV. dispone che il gestore della crisi pubblicizzi la proposta e il presente decreto su almeno due siti internet specializzati di diffusione nazionale;

V. dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;

VI. dispone che all'udienza sopra fissata sub I il gestore della crisi depositi la prova delle comunicazioni ex articolo 10, primo comma, ed un prospetto riepilogativo delle dichiarazioni di voto ex articolo 11, primo comma.

Reggio Emilia, 29/04/2022.

il giudice

Niccolò Stanzani Maserati